

23/01/15 Flaminio

Dica il candidato, premessi brevi cenni sulla figura dell'imprenditore soggetto al fallimento, se sia legittima costituzionalmente la esclusione dell'imprenditore che esercita una attività agricola dalle disposizioni sul fallimento (Novellato art. 1 R.D. 16/3/1943, n. 267) in riferimento all'art. 3 della Costituzione (Corte Costituzionale 20 aprile 2012, n. 104, in II Fallimento e le altre procedure concorsuali, 10/2012, pag. 1174 e segg).

Imprenditore agricolo

Sulla persistente validità della sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento

Corte Costituzionale 20 aprile 2012, n. 104 - Pres. Quaranta - Est. Napolitano - Tribunale di Torre Annunziata c. Presidente del Consiglio dei Ministri

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Imprenditore agricolo - Non assoggettabilità - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Inammissibilità

(Cost. art. 3; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1943, n. 267 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui esclude gli imprenditori che esercitano una attività agricola dalle disposizioni sul fallimento.

La Corte (*omissis*).

1.- Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2011 il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5; in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5 bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esclude dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati.

1.1.- Il giudice *a quo*, dopo aver riferito di essere chiamato a decidere in merito alla istanza di fallimento presentata dall'Amministrazione provinciale di Napoli in danno della Cera Fish s.r.l. a socio unico, precisa, in punto di fatto, che l'Amministrazione istante ha concesso ed erogato alla Cera Fish un contributo finanziario, di importo superiore ad euro 850.000,00, per la realizzazione di un impianto di allevamento di specie ittiche e che la concessione del contributo prevedeva che l'impianto, una volta realizzato, dovesse essere messo in funzione entro un dato termine. Sottolinea che, viceversa, l'impianto,

a seguito di divergenze insorte fra l'appaltante Cera Fish e la ditta appaltatrice, pur completato, non è stato mai attivato e che, pertanto, l'Amministrazione provinciale ha, dapprima, revocato la concessione del contributo e richiesto la restituzione di quanto già versato, maggiorato da interessi. Quindi, stante il perdurante inadempimento della Cera Fish, ha ottenuto nei confronti della medesima un decreto ingiuntivo che, nonostante la opposizione della intimata, è stato munito della clausola della provvisoria esecuzione. Infine, vista la inutilità di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei confronti della Cera Fish - la quale, appresa la revoca della concessione del contributo, si era disfatta, cedendole ad un terzo, di buona parte delle sue attività - l'Amministrazione ha presentato l'istanza di fallimento di cui dianzi.

Aggiunge il rimettente che, radicatosi il contraddittorio, la società debitrice si era difesa, fra l'altro, deducendo la sua natura di impresa agricola (*recte*: ittica e come tale equiparata a quella) non suscettibile di declaratoria di fallimento.

Nella assenza di istanze istruttorie delle parti, il giudizio era stato rimesso alla decisione camerale.

1.2.- Osserva, a questo punto, il rimettente che delle condizioni e requisiti necessari per giungere alla dichiarazione di fallimento certamente ricorreva nella fattispecie quello relativo al *quantum* della attuale esposizione debitoria, essendo il credito vantato dalla Amministrazione e portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente

esecutivo superiore a 30.000,00 euro. Riguardo ai limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, del regio decreto n. 267 del 1942 il rimettente rileva che, incombendo sul fallendo la prova del mancato superamento di detti limiti, l'inerzia istruttoria della Cera Fish ha consentito di affermare l'avvenuto superamento di detti limiti. Infine, con riferimento allo stato di insolvenza, esso era desumibile da diversi elementi in atti (pretestuosità delle difese della Cera Fish, avvenuta dismissione di parte delle sue attività, visura immobiliare negativa).

Ritiene, invece, il Tribunale di Torre Annunziata che non sussista a carico della società fallenda il requisito della natura di impresa commerciale.

Sostiene, al riguardo, il rimettente come in tal senso siano dati significativi sia la iscrizione di quella presso la Camera di commercio di Napoli quale impresa agricola sia l'oggetto sociale della medesima (attività della pesca, dell'allevamento ittico e del commercio di prodotti ittici all'ingrosso e al dettaglio) nonché la causale del contributo finanziario concesso dalla istante Amministrazione.

L'assenza del predetto requisito osterebbe in modo insuperabile alla dichiarazione di fallimento.

2.- Sostiene, quindi, il rimettente che l'art. 1 della legge fallimentare, nell'assoggettare al fallimento solo l'imprenditore commerciale e non anche l'imprenditore agricolo si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. il quale impone di trattare in maniera diversa solo situazioni realmente, e non solo apparentemente, diverse.

2.1.- Osserva, al riguardo, il rimettente che nell'ambito delle riforme che hanno, di recente, coinvolto le procedure concorsuali, non vi è stata l'estensione della relativa disciplina anche all'imprenditore non commerciale, sebbene essa fosse auspicata dalla dottrina giuridica la quale aveva rilevato che la figura dell'imprenditore agricolo, come «ridisegnata» dal legislatore nel 2001, non «meritava» il trattamento differenziato.

2.2.- In particolare, il rimettente - rammentato che la predetta esenzione traeva fondamento dal fatto che, diversamente da quello commerciale, l'imprenditore agricolo era soggetto, oltre al generico rischio economico (proprio di ogni attività produttiva), anche a quello ambientale, derivante dalla influenza dei fattori naturali, non governabili dall'uomo, sul ciclo produttivo e che l'imprenditore agricolo non faceva ampio e sistematico ricorso al credito, sicché il suo eventuale dissesto non aveva ricadute economiche tali da giustificare la procedura concorsuale - rileva che tali considerazioni non rispondono più alla attuale situazione, in cui, anche per l'impresa agricola, il progresso tecnologico ha ridotto quasi del tutto il rischio ambientale mentre il ricorso al credito è divenuta pratica sempre più diffusa.

Prosegue il rimettente osservando, altresì, che l'esenzione *de qua* poteva giustificarsi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 2135 del codice civile, ma, successivamente alla sua riformulazione, avvenuta per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'affievolirsi del concreto collegamento fra l'attività d'impresa e lo sfruttamento del fondo, l'ampliamento del novero del-

le attività connesse e l'abbandono del criterio della loro riconducibilità all'esercizio normale della agricoltura, hanno reso ingiustificata la esenzione dell'imprenditore agricolo dalle procedure fallimentari.

Nell'esaminare le modifiche apportate alla nozione di imprenditore agricolo il rimettente sottolinea - oltre alla avvenuta sostituzione della locuzione «bestiame» con quella di «animali» (significando essa che ad oggi ogni forma di allevamento rientra nella attività agricola) - che, attraverso l'uso dell'espressione «o possono utilizzare» - riferita al rapporto tra fondo agricolo e attività svolta - il legislatore ha inteso affermare che è possibile svolgere un'attività agricola anche senza l'effettiva utilizzazione del fondo, essendo, perciò, possibile che questo non eserciti più un ruolo produttivo, potendo «assurgere a mero strumento di conservazione delle piante».

A seguito della intervenuta parificazione legislativa, rientrano, pertanto, nel paradigma dell'art. 2135 del codice civile non solo le ipotesi di coltura tradizionale ma anche quelle in cui la coltivazione è operata non sul terreno ma in soluzioni chimiche e nelle quali i fattori climatici sono condizionati dall'intervento umano. Allo stesso modo la possibile limitazione dell'opera dell'imprenditore agricolo ad una sola «fase necessaria del ciclo vegetale ed animale» consente l'attribuzione di tale qualifica anche a chi, secondo i precedenti schemi, agiva nell'ambito dell'impresa commerciale, limitandosi, ad esempio, ad attendere alla incubazione delle uova e, alla loro schiusa, alla vendita dei pulcini.

2.3.- Aggiunge il rimettente che la non assoggettabilità alle procedure concorsuali dell'imprenditore agricolo apparirebbe ancor più irrazionale ove si tengano presenti le innovazioni normative introdotte nell'art. 2135 cod. civ. con riferimento allo svolgimento delle «attività connesse». Infatti queste, in passato, erano riconosciute come tali solo là dove sussistesse un vincolo soggettivo ed oggettivo con l'attività propriamente agricola, nel senso che le prime dovevano non solo essere compiute da chi svolgeva la seconda, ma anche essere legate al fondo da un rapporto di accessorietà e di strumentalità, mentre, attualmente, è considerato imprenditore agricolo anche chi «manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza» prodotti che siano «prevalentemente» ottenuti dall'esercizio della attività agricola principale.

Ritiene il rimettente che l'abbandono del criterio del «normale esercizio dell'agricoltura» e l'adozione di quello della «prevalenza», per l'«evanescenza» di quest'ultimo, renderà arduo il «concreto riscontro dell'attività agricola per connessione», potendosi considerare, ad esempio, agricola anche la attività di chi commerci, trasformi o conservi, unitamente a quelli da lui prodotti, anche frutti naturali provenienti da altri fondi non da lui coltivati.

2.4.- Quanto alla rilevanza della questione, ad avviso del rimettente, non svolge alcun ruolo il fatto che l'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, ee, della legge 7 marzo 2003, n. 38), abbia previsto che le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali quan-

do, oltre ad avere quale oggetto lo svolgimento della impresa agricola, almeno uno degli amministratori abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Siffatta disposizione, infatti, non avrebbe abrogato l'art. 2135 cod. civ., ma avrebbe giustapposto alla categoria dell'imprenditore agricolo a titolo principale, quella, di nuova istituzione, di imprenditore agricolo professionale.

2.5.- Conclude il Tribunale di Torre Annunziata osservando che, stante l'espressa equiparazione normativa operata dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è irrilevante che la Cera Fish s.r.l. sia un imprenditore ittico e non agricolo.

3.- È intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

3.1.- Quanto alla inammissibilità, l'interveniente difesa rileva che il rimettente, che pur dà atto della circostanza che la società fallenda ha ceduto a terzi gran parte delle sue attività, non ha motivato, riguardo alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, né sulla rilevanza della cessazione della attività da parte della Cera Fish s.r.l. né sulla inefficacia degli atti dispositivi compiuti da questa dopo la notificazione della revoca del contributo.

3.2.- Riguardo al merito, l'Avvocatura concorda col rimettente nell'affermare che il nuovo art. 2135 cod. civ. contiene una nozione di imprenditore agricolo più ampia della precedente, essendo state recepite sul piano giuridico le modifiche intervenute su quello tecnologico. L'impresa agricola non ha, infatti, più come suo obiettivo lo sfruttamento della naturale produttività della terra, ma si connota in senso «industriale». In tale mutata realtà economica, in cui possono darsi ipotesi di impresa agricola con struttura organizzativa anche più complessa dell'impresa commerciale, si pone la questione della conciliabilità coi principi costituzionali della esenzione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali.

Analoghe problematiche non sono sfuggite in passato all'attenzione del giudice delle leggi, il quale ha ritenuto non in contrasto con l'art. 3 Cost. la soggezione alle procedure concorsuali delle piccole società commerciali e non delle società artigiane, precisando, nell'occasione, che il diverso trattamento era frutto di una scelta discrezionale del legislatore, operata fra varie soluzioni possibili ed espressione di scelte attinenti alla generale politica economica e giudiziaria, precisando, altresì, che la disciplina della impresa artigiana costituisce un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non riconducibili esclusivamente al tema della soggezione o meno alle procedure concorsuali.

Ritiene l'Avvocatura che tali considerazioni siano pertinenti anche al caso presente, attesa la contiguità fra l'impresa artigiana e quella agricola; figure ambedue caratterizzate da una molteplicità di regole singolari, espressione della politica economica del legislatore. In tale ottica, prosegue la difesa erariale, nella quale si inquadrano una serie di interventi, espressivi di una politica «beneficiante», volti a permettere all'imprenditore

agricolo di fronteggiare la concorrenza mondiale dei paesi emergenti, non è irragionevole sottrarre il medesimo alle «pesanti conseguenze delle procedure concorsuali».

In tal senso, già con la sentenza n. 145 del 1982, questa Corte, chiamata a scrutinare la disparità delle conseguenze derivanti dalla insolvenza dell'imprenditore commerciale e di quello agricolo, osservò che compete al Parlamento interrogarsi sul fatto che altre legislazioni di paesi europei ed extraeuropei disciplinano in maniera diversa dalla nostra le conseguenze della insolvenza.

3.3.- Rileva, da ultimo, la difesa statale, che il dubbio sulla opportunità di continuare a sottrarre l'impresa agricola dalle procedure concorsuali si è posto al legislatore delegato in occasione della recente riforma del diritto fallimentare: allora si è ritenuto di doverlo risolvere nel senso di conservare la regola previgente in ossequio al criterio, contenuto nella legge di delega, secondo il quale vi era l'esigenza di «semplificare la disciplina del fallimento attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto», criterio che, evidentemente, sarebbe stato disatteso se, fra i soggetti suscettibili di fallire, fosse stato ricompreso anche l'imprenditore agricolo.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5 bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), dubitando della sua conformità all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, nella parte in cui esso, prevedendo che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento [...] gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale», esclude che siano soggetti al fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati.

1.1.- Afferma, infatti, il rimettente che - a seguito della dilatazione della nozione di imprenditore agricolo fornita dall'art. 2135 del codice civile, conseguente alle modificazioni apportate al testo di tale norma dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) - sono venute meno le ragioni che, stante la precedente differenziazione fra le due figure imprenditoriali, giustificavano la predetta esenzione.

Cessate, pertanto, le ragioni di distinzione fra l'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo (e quelli ad esso equiparati), sarebbe a questo punto, ad avviso del rimettente, contrario al principio di eguaglianza il diverso trattamento normativo riservato alla due situazioni giuridiche.

2.- Deve, preliminarmente, darsi atto, in quanto sotto diversi aspetti essa deve essere esaminata ai fini della completezza della presente decisione, della circostanza che l'imprenditore della cui assoggettabilità a fallimento si discute nel giudizio a quo è qualificato dal Tribunale rimettente come imprenditore ittico.

In linea di principio tale qualificazione non sarebbe ostativa all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata, sebbene la questione stessa sia argomentata con specifico riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disposizione questa in vigore al momento in cui è stata sollevata la presente questione di legittimità costituzionale, «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo».

2.1.- Nessun rilievo sostanziale ha, poi, il fatto che, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione del Tribunale di Torre Annunziata, la disposizione legislativa ora richiamata sia stata espressamente abrogata per effetto della entrata in vigore dell'art. 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), dato che l'art. 4, comma 4, del citato D.Lgs. n. 4 del 2012, a sua volta, prevede nuovamente che «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo».

D'altra parte, la circostanza che l'acquacoltura, tipicamente svolta dall'imprenditore ittico, sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale agricola costituisce un dato già da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 190 del 2001).

Da quanto sopra esposto, in punto di astratta rilevanza della presente questione, risulta evidente che là dove essa fosse accolta, dal venir meno della caratteristica insoggettabilità alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo deriverebbe, in assenza di diverse disposizioni derogatorie dettate al riguardo in maniera specifica per l'imprenditore ittico, la possibilità per quest'ultimo di essere sottoposto a procedura fallimentare.

3.- La questione è inammissibile.

Ritiene questa Corte di doversi interrogare, sempre in riferimento alla rilevanza nel giudizio a quo della presente questione, in merito alla esaustività delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione sulla effettiva possibilità di inquadrare il soggetto, della cui suscettibilità ad essere dichiarato fallito si controverte nel detto giudizio, nella categoria dell'imprenditore ittico piuttosto che nell'ambito di quella dell'imprenditore commerciale.

Motiva, infatti, sul punto il Tribunale di Torre Annunziata affermando espressamente che «i pochi elementi [acquisiti in sede di istruttoria prefallimentare] inducono ad escludere che la resistente rientri nell'alveo della impresa commerciale». «Oltre alla iscrizione presso la Camera di

Commercio industria Artigianato e Agricoltura di Napoli come impresa agricola, avvalorano la relativa presunzione l'oggetto sociale (attività della pesca, dell'allevamento ittico e del commercio dei prodotti ittici all'ingrosso e al dettaglio) e la causale del contributo richiesto».

3.1.- L'affermata esclusione operata dal giudice rimettente - palesemente decisiva in merito alla rilevanza della questione sollevata - appare, alla luce vuoi degli altri elementi di fatto riportati nell'ordinanza, vuoi alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'argomento, viziata da una fragilità argomentativa tale da impedire che la stessa possa dirsi meritevole di quella valutazione di «plausibilità» che, secondo la più volte ribadita giurisprudenza di questa Corte, segna il limite di fronte al quale deve arrestarsi l'indagine del giudice delle leggi sulla rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata (sul punto, *ex plurimis*: sentenze nn. 178, 161 e 125 del 2009, nonché ordinanza n. 179 del 2003).

Infatti, il rimettente - sebbene chiarisca, nel descrivere minuziosamente i prodromi della vicenda che ha portato alla presentazione della istanza di fallimento, che l'impresa fallenda, realizzata la piscina per l'allevamento ittico in relazione alla quale aveva goduto del contributo finanziario erogato dalla Amministrazione provinciale di Napoli, non aveva posto in funzione la predetta infrastruttura produttiva, provvedendo, anzi, quale sua unica attività economica, alla dismissione dei propri cespiti immobiliari, tanto che l'ente erogante aveva revocato il finanziamento chiedendone, invano, la restituzione - ritiene, tuttavia, di dover qualificare come imprenditore ittico il detto operatore economico sulla base del solo dato formale costituito dalla sua iscrizione con tale qualificazione presso la Camera di commercio di Napoli e dall'oggetto sociale.

3.2.- Trascura, però, il rimettente di dare conto dell'avvenuta verifica della sostanziale congruità dell'attività effettivamente svolta dall'impresa fallenda rispetto ai predetti dati formali. Tale verifica si sarebbe dovuta imporre con tanta maggiore evidenza in quanto, da un lato, l'oggetto sociale dichiarato si caratterizza per la sua ridotta univocità (si parla, infatti, di commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti ittici, senza che sia precisato se i medesimi siano frutto dell'attività di pesca ed allevamento ovvero siano acquisiti presso terzi), e, d'altro lato, nell'ordinanza di rimessione l'unica attività economica ascritta alla fallenda (la dismissione, tramite cessione a terzi, dei propri cespiti immobiliari) è certamente riconducibile più ad un'impresa commerciale che ad una società operante nel settore ittico.

Tanto più decisiva - deve, infine, osservarsi - è la omissione argomentativa del rimettente ove si tenga presente l'orientamento, anche di recente ribadito, della Corte di cassazione, secondo il quale l'iscrizione di un'azienda nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 della legge fallimentare (Corte di cassazione, sezione I civile, 10 dicembre 2010, n. 24995). Né la circostanza che la società in questione non avesse ancora iniziato a svolgere alcuna attività -

salvo quella relativa alla dismissione di alcuni immobili - poteva essere considerata elemento ostativo per la sottoposizione alla procedura fallimentare, dato che il giudice di legittimità ha affermato che l'«identità» atta a ritenere applicabile tale normativa è, dalla società ad oggetto commerciale, acquisita «nel momento in cui si costituisce» (Corte di cassazione, sezione I civile, 28 aprile 2005, n. 8849).

3.3.- L'insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato per quanto ora di interesse a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rendendo, quanto meno, non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a

quo della presente questione di legittimità costituzionale - in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell'imprenditore ricavare in «relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale» (sentenza n. 570 del 1989) ed affermato che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione (sentenza n. 54 del 1991) - ne comporta la inammissibilità.

(*Omissis*)

Sul fallimento dell'imprenditore ittico di Sonia Carmignani *

Alla luce del mutato contesto economico all'interno del quale l'impresa agricola si muove, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell'imprenditore ex art. 2135 c.c. non ha perso giustificazione, anche tenuto conto dei recenti interventi normativi in tema di ristrutturazione dei debiti.

1. Il fatto

Nel caso di specie, un imprenditore chiede ed ottiene un contributo finanziario dall'Amministrazione Provinciale di Napoli per la realizzazione di un impianto di allevamento ittico. Tale impianto, pur completato, non è, tuttavia, mai attivato e, di conseguenza, l'attività di allevamento non è posta in essere. L'Amministrazione Provinciale chiede, a fronte di ciò, la restituzione di quanto versato. Dinanzi all'inadempimento dell'imprenditore, l'Amministrazione presenta istanza di fallimento.

Il Tribunale di primo grado respinge il ricorso, dichiarando il soggetto imprenditore agricolo, come tale escluso dalle procedure concorsuali. Ai fini della qualificazione, il Tribunale utilizza, come indici per l'identificazione dell'agrarità, l'iscrizione alla Camera di Commercio del soggetto come imprenditore agricolo e il dichiarato oggetto dell'attività, ovvero l'allevamento ittico ed il commercio dei prodotti ittici all'ingrosso e al dettaglio. Rileva, tuttavia, contestualmente, il Tribunale che la scelta legislativa di escludere dall'area della fallibilità l'imprenditore agricolo non è da ritenersi più razionale, ponendosi in conflitto con l'art. 3 Cost. In particolare, se, nell'argomentazione del giudice di primo grado, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento e dalle procedure concorsuali è storicamente fondata sulla sottoposizione dell'imprenditore agricolo al rischio ambientale, in aggiunta al rischio economico tipico di qualsiasi attività produttiva, e

sulla minima diffusione del ricorso al credito per il funzionamento dell'impresa, con conseguenti minori effetti derivanti dal dissesto dell'impresa agricola sull'economia, la riformulazione dell'art. 2135 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 228/2001, avrebbe impresso all'impresa agricola un carattere di commercialità, avendo riguardo sia alle dimensioni organizzative, sia ai profili patrimoniali e finanziari, sia al rischio ambientale, ridotto dal progresso tecnologico e dalla industrializzazione della produzione testimoniati, questi ultimi, dall'attenuazione del legame tra attività primarie e coltivazione del fondo. Se, dunque, l'art. 3 Cost. impone di trattare in modo diverso solo situazioni realmente, e non solo apparentemente, diverse, si pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge fallimentare, che esclude dalla procedura l'imprenditore agricolo.

La Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata. Al riguardo, è, tuttavia, opportuno rilevare che la Corte non fonda il giudizio su argomentazioni volte a motivare le ragioni della persistente esclusione dell'imprenditore agricolo dal fallimento ma si limita a respingere il ricorso, da un lato, ritenendo insoddisfacente l'identificazione, da parte del Tribunale, dell'imprenditore insolvente come imprenditore agricolo,

Nota:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

dall'altro evidenziando la non adeguatezza della motivazione, addotta dal giudice, della rilevanza nel giudizio della questione di legittimità.

Neppure lambendo le ragioni che hanno, all'atto dell'emanazione del regio decreto n. 267/1942, indotto il legislatore dell'epoca a sottrarre l'imprenditore agricolo dal fallimento né interrogandosi sulla persistenza di quelle ragioni nelle riforme successive che hanno inciso sull'assetto delle procedure concorsuali, e neppure affrontando la questione se la riformulazione dell'art. 2135 c.c. abbia o meno eliso la differenza tra agrarietà e commercialità, che sottende all'art. 1 della legge fallimentare, ponendo, dunque, come evidenziato dal giudice rimettente, una questione di contrasto con l'art. 3 Cost., la Corte si sofferma in motivazione sui profili legati alla qualificazione dell'imprenditore *de quo*.

2. Imprenditore ittico e agrarietà

Sul versante soggettivo, l'attenzione della Corte è rivolta alla riconducibilità dell'imprenditore ittico all'area dell'agrarietà.

Occorre, sul punto, subito avvertire che, nel caso di specie, l'attività che il soggetto intende porre in essere e per la quale ha predisposto gli impianti produttivi ha ad oggetto l'allevamento di specie ittiche. Il soggetto, dunque, è imprenditore agricolo la cui attività, ex art. 2135 c.c., è quella di allevamento di animali, ovvero quell'attività di cura del ciclo biologico o di una fase essenziale di esso che si svolge o può svolgersi utilizzando le acque dolci, salmastre o marine. L'imprenditore della fattispecie in esame, cioè, è un imprenditore agricolo che alleva pesci, svolgendo, dunque, attività di acquacoltura. La precisazione è diretta ad evidenziare che, mentre la Corte mostra di non operare *distinguo* alcuno, riferendosi al soggetto sempre come imprenditore ittico ed interrogandosi sulla sua riconducibilità alla nozione di imprenditore agricolo, sotto il profilo definitorio imprenditore ittico e imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento di pesci sono figure distinte. Se, infatti, la seconda trova definizione nel codice civile, la prima rinviene disciplina nella legislazione speciale (1), la quale è intervenuta per equiparare le due figure sul versante dell'applicazione della normativa, senza con ciò operare una *reductio ad unum* di fattispecie imprenditoriali che sono e rimangono distinte. Laddove, invece, l'acquacoltore è colui che cura, ex art. 2135 c.c., il ciclo biologico delle specie ittiche allevate, l'imprenditore ittico in senso proprio è il pescatore, ovvero un imprenditore che non svolge attività di cura del ciclo biologico né cura l'allevamento delle

specie, limitandosi ad una attività di cattura delle specie ittiche (2). Distinte sul piano definitorio, le due fattispecie imprenditoriali sono state dal legislatore assoggettate alla medesima disciplina (3).

È al riguardo, noto che l'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 dispone, infatti, l'equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo. Pur se l'imprenditore ittico in senso stretto non svolge quella cura del ciclo della vita peculiare dell'imprenditore agricolo, le ragioni dell'equiparazione sono rinvenibili nella presenza di analogie tra le due attività. A fronte, invece, del comune fine della destinazione del risultato della propria attività al mercato alimentare, sia l'attività di allevamento di pesci che la pesca sono soggette al rischio biologico che deriva dal trattare con materia vivente. Il pescatore, analogamente all'allevatore, è legato ai cicli riproduttivi delle specie acquatiche, dove l'abbondante o ridotta pescosità dipende dallo stato delle acque, dall'inquinamento, da eventuali malattie che si possono diffondere, da eccessivo sfruttamento che impone periodi di fermo di pesca per consentire il ripopolamento delle specie (4). Analo-

Note:

(1) Cfr. Germanò, Rook Basile, *L'impresa agricola*, in Costato, Germanò, Rook Basile, (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Milano, 2011, I, 773; Jannarelli, *Impresa e pesca nel decreto legislativo 226/2001*, in Adornato (a cura di), *Attività agricole e legislazione di "orientamento"*, Milano, 2002, 153.

(2) Costato, *Commento agli artt. 2 e 3*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 527 ss., il quale segnala la presenza di un duplice binario legislativo, destinato, l'uno, alla pesca, l'altro all'acquacoltura, ed evidenziando che se tra pesca e acquacoltura vi sono differenze, il prodotto è identico, così che il mercato di esso non può che essere assoggettato a regole uguali; Id., *Commento all'art. 3 D.Lgs. n. 226/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 526. V. anche Bolognini, *Commento all'art. 3*, in *NLCC*, 2001, 688.

(3) Sulla equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo e sulle ragioni di tale equiparazione, da rinvenirsi nel trattare entrambi materiale vivente, nell'essere entrambi soggetti a fattori ingovernabili e, dal punto di vista del mercato, soggetti alle leggi di King e di Engel, si rinvia a Bruno, *L'impresa ittica*, Milano, 2004, 172 ss. e 185 ss.

(4) Il riferimento all'attività di pesca come settore economico si salda in modo inscindibile con gli aspetti della tutela della salute, dell'alimentazione, della tutela del lavoro degli addetti del settore, della protezione dell'ambiente marino, tramite, ad esempio, i sistemi di fermo biologico. Cfr. sul punto, Corte Cost. 1 giugno 2006, n. 213, in www.giurcost.org. Sull'obiettivo di promuovere l'equa ed efficiente utilizzazione delle risorse marine, la protezione e la conservazione dell'ambiente marino, nel rispetto della biodiversità, «affinché le generazioni attuali e quelle future possano continuare a beneficiare di una fonte vitale di cibo, di occupazione, di svago, di scambi e di benessere per la popolazione»: Commissione CEE, libro verde. *Il futuro della politica comune della pesca*, Bruxelles, 20 marzo 2001, 5. Sulla sostenibilità nel settore della pesca, D'Addezio, *Agricoltura e ambiente*, in Casadei, Germanò, Rook Basile, *Gli attuali confini del diritto agrario*, Milano, 1996, 53 ss.; Ead., *Commento all'art. 1 D.Lgs. n. 226/2001*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2001, 487 ss., spec. 505.

gamente, l'imprenditore ittico, al pari dell'imprenditore agricolo, svolge un'attività fortemente legata ai cicli stagionali ed il risultato dell'attività è soggetto a deperibilità al pari di ogni prodotto agricolo. Se, poi, è vero che l'imprenditore ittico non cura il ciclo biologico, è però anche vero che la sua attività è strettamente connessa con le fasi della riproduzione e della crescita degli organismi acquatici dai quali dipende totalmente (5). Si deve aggiungere che per il legislatore la pesca è disciplinata come agricoltura. L'art. 32 del Trattato di Roma, prima, e ora l'art. 38 TFUE precisano che per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca. La pesca è stata sempre destinataria a livello comunitario della medesima disciplina prevista per l'agricoltura, ivi comprese le organizzazioni comuni di mercato e specifici regimi di sostegno (6). Come, peraltro la Corte ricorda, l'art. 27, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha abrogato l'art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 226/2001. Tuttavia, l'art. 4, comma 4, del medesimo decreto non sembra apportare variazioni alla equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo, laddove espressamente prevede l'applicazione al primo delle disposizioni previste per il secondo, con la clausola di salvezza di disposizioni di settore maggiormente favorevoli. La norma, evidenziando la volontà legislativa di riservare al settore della pesca una protezione maggiormente accentuata rispetto al settore agricolo, legittima, nell'equiparazione, da un lato e nella clausola di salvezza, dall'altro, quelle differenze tra imprenditori derivanti dalle peculiarità dell'attività di pesca rispetto a quella dell'allevatore di pesci, pur accomunando le due figure imprenditoriali sotto la medesima disciplina.

Se così è, a ben vedere nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte il soggetto non è un imprenditore ittico, ma un allevatore di pesci. Il complesso organizzato di beni predisposto per l'esercizio dell'impresa è diretto all'allevamento in vasche di specie acquatiche, dunque è diretto all'allevamento di animali utilizzando acque dolci o salmastre o marine e non già alla cattura di pesci in natura. Ne deriva che scarsamente significativa appare nella motivazione della Corte la riflessione sull'equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo ai fini della identificazione dei presupposti di fallibilità. Non si verte, infatti, nella fattispecie in esame, in un caso di esenzione dal fallimento di un imprenditore che si trova destinatario della medesima disciplina dell'imprenditore agricolo perché, pur da questo diverso, è a questo equiparato, ma in una fattispecie di insolvenza di un imprenditore agricolo

che svolge attività di allevamento di animali, in particolare, di specie ittiche.

Così come, in questa prospettiva, se propriamente, con riguardo agli indici di identificazione dell'agrarità utilizzati dal giudice rimettente, la Corte si sofferma sulla validità della qualificazione giuridica operata facendo leva sul dato formale dell'iscrizione dell'imprenditore nel registro delle imprese come imprenditore agricolo, rilevando come la qualificazione è legata all'accertamento dell'attività concretamente svolta e non anche all'iscrizione nel registro delle imprese, scarsamente significativa appare la questione se il mancato inizio dell'attività possa o meno consentire la configurazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 l.fall. Trattandosi, invece, di attività di allevamento di animali, la fattispecie in esame ricade *sub* art. 2135 c.c.

3. La persistente validità della sottrazione alle procedure concorsuali

Il caso sottoposto all'esame della Corte offre, piuttosto, l'occasione per riflettere sulla persistente validità dell'esonero dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali, anche alla luce degli interventi legislativi che hanno investito, riformulandolo, l'art. 2135 c.c.

L'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, secondo Mossa (7) "privilegio mostruoso e incomprensibile", era, nell'anno della codificazione e della emanazione della legge fallimentare, giustificato da una pluralità di ragioni, tra le quali la circostanza che l'insolvenza dell'imprenditore agricolo non era in grado di arrecare all'economia lo stesso turbamento provocato dal dissesto dell'imprenditore commerciale, il fatto che l'incidenza del credito nell'esercizio dell'agricoltura non era tale da pregiudicare i creditori nella stessa misura in cui questi erano pregiudicati nei rapporti con l'impresa commerciale, il motivo che all'impresa agricola non era riconosciuta rilevanza pubblicistica (8).

Note:

(5) Sul punto, Costato, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2001, 7; Girolami, *Commento all'art. 2*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 684 ss.

(6) Cfr., in una prospettiva generale, Gallizioli, *Il settore della pesca nel Trattato di Roma. Punti in comune e differenze sostanziali con la politica agricola comune*, in Angiulli (a cura di), *40 anni di diritto agrario comunitario nel quarantesimo anniversario del Trattato di Roma*, Milano, 1999.

(7) Mossa, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, 226.

(8) Ragusa Maggiore, *L'impresa agricola e i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170 ss.

Gli ormai settanta anni del codice e della legge fallimentare vedono indubbiamente una realtà diversa: il legislatore del 2001 (D.Lgs. n. 228/2001) ha esteso i confini della coltivazione e dell'allevamento a tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, operando una scissione tra cura del ciclo biologico e svolgimento della coltivazione e dell'allevamento sul fondo, così che l'agrarità sussiste anche quando gli animali sono allevati in batteria e le piante in serra, rilevando, ai fini della qualificazione giuridica, non l'*ubi* dell'allevamento e della coltivazione ma il *quomodo* della cura; ha svalutato l'elemento fondiario, non più elemento indefettibile dell'agricoltura, perché, ancorché non utilizzato, potrebbe essere comunque "utilizzabile"; ha abbandonato nella connessione il vincolo della normalità, per estenderla, da un lato, alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di ogni tipo di prodotto derivante dalla modifica della forma o della consistenza del frutto, vegetale o animale, purché compiuto dall'imprenditore agricolo, e, dall'altro, alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti propri e di prodotti altrui, fatto salvo il requisito della prevalenza; ha trasformato il volto tradizionale dell'attività primaria, palesando che le imprese agricole possono avere ingenti giri di affari, tali da arrecare, in caso di dissesto, un turbamento al mercato pari a quello delle imprese commerciali, dove l'incidenza del credito nell'esercizio dell'agricoltura è in grado di arrecare ai creditori lo stesso pregiudizio che sarebbe arrecato loro nei rapporti con un'impresa commerciale.

Né è oggi possibile sostenere l'irrelevanza pubblica dell'impresa agricola, investita dall'ordinamento nazionale ed europeo delle funzioni di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, primi tra tutti il diritto alla salute, alla sicurezza alimentare ed all'ambiente salubre (9). Si pensi, in proposito, al riferimento, ad opera del novellato art. 2135 c.c., alle attività di valorizzazione del territorio, locuzione, questa, che rimanda ai recenti sviluppi della politica agricola comune e alle disposizioni nazionali volte a disciplinare, in un quadro di sviluppo economico territoriale, l'incidenza dell'attività primaria sull'ambiente (10). O si pensi al Reg. n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (11), che, per garantire la sicurezza degli alimenti, prende in considerazione tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare assumendola come un processo unico, muovendo dalla produzione primaria per passare alla produzione

di mangimi, fino ad arrivare alla vendita al consumatore. Il legislatore comunitario si rivolge ai produttori di alimenti indicando i principi generali della legislazione alimentare (12), segnalando gli obiettivi che si intendono raggiungere, ovvero un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

Non è possibile in questa sede neppure accennare alla rilevanza pubblicistica dell'attività agricola. Ciò che preme qui evidenziare è che, pur nel mutato contesto all'interno del quale l'impresa agricola si muove, avendo riguardo alla rilevanza del settore economico, all'entità dei giri di affari, al pregiudizio

Note:

(9) Sulla funzione non solo produttiva ma anche conservativa svolta dall'impresa agricola, Rook Basile, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, 25 ss. Sul punto mi sia consentito di rinviare anche a Carmignani, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

(10) Sul punto, a titolo esemplificativo, con specifico riguardo alle misure agroambientali e alla contrattazione programmata, Adornato, *Evoluzione dell'intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura*, Milano, 1999; Id., *La contrattazione programmata in agricoltura*, in Aa.Vv., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di E. Romagnoli*, Milano, 2000; Bruno, *Strumenti contrattuali di governo dell'agricoltura: il caso francese*, in *Dir. Giur. Agr. Amb.*, 2000, 720; Id., *Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, ivi, 2001, 588; Id., *Regole convenzionali fra globale e locale: i contratti territoriali*, in Adornato (a cura di), *Attività agricole e legislazione di "orientamento"*, Milano, 2002, 253 ss.; Sgarbanti, *sub artt. 14 e 15, in NLCCC*, 2001, 828 ss.; Benozzo, Bruno, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 2003, 195 ss.; Germanò, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006, 357, ult. ed., 2010. V. anche Cariola, *I patti territoriali*, in De Siervo (a cura di), *Osservatorio sulle fonti* 1998, Torino, 1999.

(11) Su cui Costato, *Il Regolamento 178/2002 e la protezione dei consumatori di alimenti*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, 64; Aa.Vv., *Commento al Reg. n. 178/2002*, in *NLCC*, 2003; Benozzo, *I principi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità (Regolamento CE n. 178/2002)*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 208 ss. Con specifico riguardo alla sicurezza degli alimenti di origine animale e alle disposizioni contenute nei Regg. nn. 852, 853 e 854/2004, Costato, *Gli agricoltori e i prodotti di origine animale negli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 520 ss.. Cfr. Aa.Vv., *Sicurezza alimentare e nuovi diritti. Tutela del consumatore in ambito comunitario*, Atti del Convegno 26 ottobre 2005, Macerata, in *Agr. Ist. Merc.*, 2005. Sotto il profilo della governance della sicurezza alimentare, Adornato, *Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2004, 227.

(12) Per l'esistenza di un diritto alimentare, Costato, *Per un diritto alimentare*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 333 ss., il quale rileva che gli artt. da 5 a 10, relativi agli obiettivi generali della legislazione alimentare, ai caratteri fondamentali dell'analisi del rischio e al principio di precauzione costituiscono il fondamento di un costruendo diritto alimentare europeo. Id., *Dalla Pac al diritto alimentare europeo*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2005; Id., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo*, ivi, 2004, 119; Id., *Il primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi*, in *Dir. Giur. Agr. Al, Amb.*, 2006, 5.

arrecabile ai creditori ed all'economia dall'eventuale dissesto, alla marcata rilevanza pubblicistica dell'impresa, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali non pare aver perso giustificazione alcuna (13).

La diversità economica dell'impresa agricola rispetto all'impresa commerciale è la diversità che sottende al diverso statuto.

Non è inutile, in proposito, ricordare, che quando il legislatore del 1942, dopo aver ricondotto le attività agricole e commerciali nell'unitaria categoria dell'impresa, ha poi nella formulazione degli artt. 2135 e 2195 c.c. tracciato la demarcazione tra agricoltura e industria ai fini dell'applicazione di diverse discipline (14), è stato a ciò spinto dall'opportunità, se non dalla necessità, di far corrispondere le forme giuridiche alla sostanza economica dei fenomeni regolati dal diritto, assumendo quale punto di partenza i concetti economici per costruire su di essi i concetti giuridici (15). La realtà economica ha consegnato al codificatore una figura di imprenditore agricolo fortemente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore commerciale, non solo per ciò che attiene ai profili rappresentati dal carattere della terra come bene finito, dalla lunghezza delle operazioni di riconversione delle strutture produttive, dalla polverizzazione dell'offerta, dalla immissione del prodotto sul mercato non in ragione della domanda ma a date fisse corrispondenti ad un ciclo produttivo, dalla deperibilità dei beni agricoli, non sopprimibile e solo arginabile a fronte però di aumenti dei costi di conservazione, ma anche per ciò che attiene al rapporto tra domanda e offerta (16). Al riguardo, non priva di rilievo è la circostanza che il prodotto agricolo è diretto per lo più a soddisfare bisogni primari quali sono quelli dell'alimentazione, ovvero bisogni essenziali nei cui confronti la legge dell'utilità decrescente trova pieno spazio operativo. Infatti, se i bisogni soddisfatti dall'agricoltura sono essenziali e, come tali, caratterizzati dalla non inducibilità sul piano quantitativo, non è possibile allontanare notevolmente dalla prima l'ultima dose del bene (c.d. marginale) (17). Applicata al meccanismo della domanda e dell'offerta, la legge dell'utilità decrescente si traduce, da un lato, nella collocazione dell'elasticità della domanda dei beni agricoli rispetto al prezzo su valori prossimi allo zero, con la conseguenza che l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto ad un livello inferiore a quello che si sarebbe determinato se l'offerta fosse stata adeguata alla domanda e, dall'altro, nella anelasticità della domanda rispetto al reddito, posto che al crescere del reddito la

domanda di beni agricoli cresce meno della domanda di beni non agricoli (18). Così, mentre per ciò che attiene al mercato dei prodotti industriali la moda, la pubblicità, il benessere economico possono indurre ad aumentare il consumo di tali beni, e ciò avverrà tanto più facilmente ove il prezzo diminuisca, per ciò che attiene al mercato dei prodotti agricoli la non inducibilità del bisogno che l'impresa agricola soddisfa determina una rigidità della domanda, tendenzialmente sempre uguale a se stessa e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo e di reddito.

Simili caratteri, non rinvenibili nel caso della produzione industriale, trovano fattore di moltiplicazione nell'operare dell'imprenditore agricolo con materia vivente, ovvero nella soggezione al rischio biologico. L'impresa agricola sopporta un rischio biologico latente e non eliminabile in ogni forma di allevamento di animali o di vegetali, in qualunque modo essa avvenga, sia svolto utilizzando il fondo che svolto senza l'utilizzo del supporto materiale "terra", rischio che, sommandosi ai rischi di mercato propri di tutte le imprese, ne esalta, in negativo, i possibili effetti.

Di fronte, dunque, all'esistenza di peculiarità economiche dell'agricoltura rispetto all'industria, l'esonero dell'imprenditore agricolo dal fallimento trova tuttora una sua giustificazione come peculiarità giuridica volta a demarcare fattispecie diverse, pur riconducibili entrambe alla unitaria categoria dell'impresa. E tuttavia, è obbligatorio chiedersi non tanto se permanga, come permane, la differenza tra settore primario e settore industriale, quanto se tale persistente diversità di trattamento in caso di insolvenza costituisca davvero ancora un privilegio riservato

Note:

(13) Cfr. Germanò, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in *Dir. Giur. Agr. Alim. Amb.*, 2011, 722.

(14) In particolare, sullo statuto dell'imprenditore agricolo si rinvia per tutti a Romagnoli, voce *Impresa agricola*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, VII, Torino, 1992, 125; Rook Basile, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 32 ss.; Germanò, *Manuale*, cit. 1 ss.

(15) Sul c.d. metodo dell'economia, Santoro Passarelli, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 377; Oppo, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 591.

(16) Si rinvia a Rook Basile, *Aspetti peculiari della disciplina del mercato dei prodotti agricoli*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario*, Firenze, 1982, 115. Cfr. Galloni, *Tipologia dell'impresa agricola*, in Galasso (a cura di), *L'impresa agricola tra mercato e programmazione*, Bari, 1978, 140.

(17) Su cui Papi, *Principi di economia*, I, Padova, 1966, 42.

(18) Sulle leggi di King e di Engel, Rook Basile, *Impresa agricola e concorrenza*, cit. 26 ss.

dal legislatore all'imprenditore ex art. 2135 c.c., privilegio passato indenne dai molteplici interventi che pure hanno modificato il volto negli anni delle procedure concorsuali.

Il pensiero corre, invero, a quel "diritto di fallire" invocato da Satta (19), dove la richiesta del proprio fallimento da parte dell'imprenditore insolvente rappresenta, dinanzi all'azione del creditore, l'espressione di un'eccezione del debitore, che fa valere il suo diritto all'esecuzione collettiva, in contrasto con l'esecuzione individuale. Mentre nell'esecuzione forzata la legge processuale opera con l'ottica esclusiva della liquidazione dei beni del debitore atomisticamente considerati in una prospettiva di tendenziale massimizzazione del ricavato, nelle procedure concorsuali tale prospettiva trova contemporaneo con la rilevanza di interessi che all'impresa sono collegati, quali, ad esempio, quelli dei lavoratori nell'impresa o quelli pubblici in caso di servizio essenziale reso dall'imprenditore in una determinata area territoriale, che possono indurre verso la salvaguardia dell'integrità aziendale piuttosto che verso la sua disgregazione in vista del soddisfacimento dei creditori.

Non pare in dubbio che la sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento vale a consegnare l'insolvenza del soggetto economico alle aggressioni individuali dei creditori, senza che possano avere rilevanza alcuna le implicazioni di natura pubblicistica dell'attività primaria. In altre parole, la funzionalizzazione dell'attività primaria, soprattutto ad opera del legislatore comunitario, verso obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza alimentare, di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo in un'ottica non solo attuale ma anche intergenerazionale (20) non ha a tutt'oggi peso alcuno a fronte di una crisi del soggetto economico. Costui non può, infatti, in forza dell'art. 1 l.fall., invocare il diritto di fallire, accedendo, per quel tramite, alle procedure di matrice conservativa che l'ordinamento ha predisposto, ad esempio con il concordato preventivo, in vista di evitare la dissoluzione del complesso aziendale e, con esso, nel caso dell'imprenditore agricolo, la dissoluzione della funzione sociale e di servizio alla collettività che l'attività primaria svolge, oltre e al di là della produzione di beni alimentari. Se, cioè, nella disciplina della crisi dell'impresa, il legislatore ha inteso privilegiare l'imprenditore agricolo, rispetto all'imprenditore commerciale, sottraendolo al regime del concorso, vale a dire allo spossessamento dei beni ed alla procedura di liquidazione dell'attività, avrebbe dovuto poi, portare a compimento

tale regime di favore sottraendo l'imprenditore agricolo in difficoltà alle altrettanto dissolutorie procedure esecutive individuali promosse, al di fuori di ogni concorso, dai singoli creditori. L'impresa è un valore che non deve essere disperso. E l'impresa agricola è portatrice di valori che esulano dalla rilevanza economica dell'attività per investire valori collettivi alla tutela ambientale e alla sicurezza alimentare. La conservazione del valore dell'impresa deve essere affidata, allora, non tanto alla sancita e mai rinnegata sottrazione alle procedure concorsuali, quanto, piuttosto, a misure dirette ad evitare che l'esposizione alle azioni esecutive individuali renda gli effetti dell'insolvenza civile foriera di pregiudizi per l'impresa pari a quelli derivanti dal fallimento.

In definitiva, se il "privilegio mostruoso e incomprensibile" riservato all'imprenditore agricolo dall'art. 1 della legge fallimentare può essere compreso e giustificato in un'ottica di *favor* verso un'attività economicamente diversa ed intrinsecamente più fragile rispetto a quella commerciale, tale *favor* dovrebbe anche indurre a ripensare i termini della tradizionale estraneità dell'impresa agricola alle procedure concorsuali, non sempre e non tutte strumento di pregiudizio per l'integrità dell'impresa, anzi, alcune, come il concordato preventivo, strumento di sottrazione all'aggressione individuale dei creditori, dunque di sottrazione alla liquidazione totale dei beni, in ultima analisi strumento di continuazione dell'impresa.

4. (Segue) Conclusioni

In questa prospettiva, l'art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Diretti a governare, tramite atti negoziali, il concorrere delle diverse pretese creditorie sul patrimonio del debitore, sostituendosi all'attivazione di quelle procedure soddisfattive che fondano il soddisfacimento dei creditori sullo spossessamento e sull'assunzione di ogni potere di gestione, liquidazione e riparto

Note:

(19) Satta, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma, 1964.

(20) Mi sia consentito ancora Carmignani, *Agricoltura e ambiente*, cit.

da parte degli organi della procedura, gli accordi di ristrutturazione svolgono la funzione di riorganizzare dal lato attivo i rapporti obbligatori tra debitore e creditori secondo quanto le parti dispongono in via contrattuale (21). Ora, l'estensione degli accordi di ristrutturazione dei debiti agli imprenditori agricoli non pare sintomatico di un mutato approccio legislativo ai profili soggettivi delle procedure concorsuali nella direzione di aprire il fallimento all'imprenditore ex art. 2135 c.c. Al contrario, la previsione di applicabilità di tali accordi alla crisi dell'impresa agricola sembra confermare l'esenzione dell'imprenditore primario dalle procedure concorsuali.

Invero, come rilevato da autorevole dottrina (22), pur se inseriti nel titolo dedicato al concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione non sembrano ascrivibili alle procedure concorsuali. L'assenza di un procedimento e di un provvedimento di apertura, la mancanza di organi della procedura, il mancato coinvolgimento di tutti i creditori, la mancata efficacia *erga omnes* degli accordi stipulati tra il debitore e i creditori che vi acconsentono, l'assenza di un concorso dei creditori, la conservazione da parte dell'imprenditore di tutti i poteri di gestione e direzione dell'impresa, rendono gli accordi di ristrutturazione espressione della autonomia negoziale dei contraenti, che vincola gli aderenti all'accordo secondo l'art. 1372 c.c., con il limite della meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Se così è, l'obiettivo di non disperdere il valore dell'impresa agricola è perseguito dal legislatore aprendo le porte per l'imprenditore ex art. 2135 c.c. a procedure soddisfattive dei creditori non tipicamente concorsuali, volte a consentire la composizione della crisi al di fuori della gestione eterodiretta del concorso dei creditori effettuata dagli organi delle procedure.

A fronte di una configurazione degli accordi di ristrutturazione affidata interamente dal legislatore all'autonomia negoziale delle parti, l'estensione di tali accordi all'imprenditore agricolo non sembra, però, rappresentare in alcun modo, l'avanguardia della equiparazione di commercialità ed agrarietà ai fini delle procedure concorsuali. Per questa via, il legislatore sembra, piuttosto, ancora una volta evidenziare la perdurante specificità dell'impresa agricola rispetto all'impresa commerciale. Tale specificità, che si declina in termini di caratteristiche intrinseche e di mercato nonché di rilevanza pubblica dell'attività primaria, non consente un appiattimento dell'una sull'altra nel momento della crisi dell'impresa, il cui valore viene salvaguardato tra-

mite la estensione di accordi negoziali, e non eterodiretti, finalizzati alla composizione della crisi e, con essa, alla conservazione dell'attività.

Note:

(21) Cfr. Inzitari, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, in *Il dir. fallim.*, 2012, 24-25.

(22) Inzitari, op. ult. cit., 14 ss. Fabiani, *L'ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Fallimento*, 2010, 902. In senso contrario, per l'inserimento degli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pur non qualificabili come veri e propri concordati, Terranova, *I nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapitalizzazione dell'impresa*, in *Il dir. fallim.*, 2012, 42 ss.

